



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 46/TFT del 6 marzo 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 2 marzo 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 170

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.

Proc.9721/139pfi19-20/MDL/gb del 31.01.2020 (Campionato Regionale Prima categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Manuel Borrelli n.3.12.1980, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sapri 1928, per la violazione degli art.4, comma 1, e 32 commi 2 del C.G.S. e art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli art.39 e 43 commi 1, 6 delle NOIF; Sig. Antonio Scarpitta – commissario della A.S.D. Sapri 1928 per la violazione degli art.4, comma 1, e 32 commi 2 del C.G.S. e art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli art.39 e 43 commi 1, 6 delle NOIF; calciatore: Alessandro Fichera n. 19.09.2000 (gara del 15.10.2017); per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, trasfusi artt. e 4, comma 1,2 e 32 comma 2 e 7 del C.G.S., nonché art., 43 delle NOIF; calciatori nella qualità di capitano con funzioni di accompagnatore ufficiale: Giovanni Balbi n.29.11.1964 (gare 4.02.2018, 28.01.2018, 10.02.2018 e 3.03.2018) e Remo Morena n.12.05.1989 (gara 12.11.2017), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, trasfusi artt.e 4, comma 1,2 e 32 comma 2 e 7 del C.G.S., nonché art. 43 commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. Paolo Spampinato (1 gara), Angelo Castiglia (1 gara) della società Asd Sapri 1928, per la violazione di cui all'art.4, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1, 6 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sapri 1928, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sapri 1928 malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale sigg. Paolo Spampinato (1 gara), Angelo Castiglia (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori

indicati in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Manuel Borrelli l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sapri 1928 ed il suo presidente Sig. Manuel Borrelli, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giovanni Balbi sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Fichera tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Remo Moreno tre (3) giornate di squalifica; il commissario Antonino Scarpitta la sanzione di dieci (10) mesi di inibizione; per il dirigente Paolo Spampinato la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Angelo Castiglia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Manuel Borrelli la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Sapri 1928 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Manuel Borrelli la sanzione della inibizione per mesi (5) cinque; Sig. Antonio Scarpitta la sanzione della inibizione per mesi (10) dieci; Alessandro Fichera la squalifica per (3) tre giornate di gara; GIOVANNI BALBI la squalifica per (7) sette giornate di gara; Remo Morena la squalifica per (3) tre giornate dei gara, sigg. Paolo Spampinato E Angelo Castiglia la sanzione della inibizione per mesi (3) tre; per la società Asd Sapri 1928 non doversi procedere perché cessata da ogni attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 207

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.

Proc.9376/459pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 Campionato Regionale di Prima categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Castaldo Biagio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Afragola Soccer, per la violazione dell'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.; calciatore: Ranieri Antonio n.19.07.1987 (gara del 12.10.2019) per violazione dell'art.4, comma 1 in relazione a quanto prescritto dal successivo art. 19, comma 4 del C.G.S; dirigente accompagnatore: sig. Di Maro Eugenio (1 gara) della società Asd Virtus Afragola Soccer per la violazione di cui all'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.; La società Asd Virtus Afragola Soccer per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore indicato in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Afragola Soccer, nonostante in corso di squalifica ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal sig. Di Maro Eugenio della società Asd Virtus Afragola Soccer ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Castaldo Biagio di aver consentito al calciatore Ranieri Antonio la partecipazione alla gara, benché in corso di squalifica. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Afragola Soccer ed il suo presidente Sig. Castaldo Biagio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ranieri Antonio due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Di Maro Eugenio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Castaldo Biagio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Virtus Afragola Soccer € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe è stato schierato nella gara di cui al deferimento in posizione irregolare, in quanto squalificato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, in corso di squalifica, con grave nocumento della regolarità della stessa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, in via preliminare rileva l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 125, comma 2, CGS, tenuto conto che il deferimento è avvenuto in data 24 gennaio 2020, mentre la comunicazione di conclusione delle indagini è avvenuta in data 28/11/2019, termine quest'ultimo che, aggiungendo 15 giorni per la presentazione di memorie e di richiesta di audizione da parte degli incolpati, doveva pervenire l'atto di deferimento entro e non oltre il 12 Gennaio 2020. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

il non doversi procedere. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 211

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.

Proc.10059/58pfi19-20/MDL/cf del 7.02.2020 (Campionato allievi U17 provinciali BN)

Rilevato che a seguito della notifica della CCI, l'attuale presidente e legale rappresentante della A.S.D. TURTORO, sig. Armando Turtoro nonché dalla società ASD TURTORO, avanzavano richiesta di applicazione di sanzione sportiva ex art.126 sexies C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. Iollo Gennaro n.4.12.2002, (gara 4.11.2018) e Pisaniello Luigi n. 6.05.2002 (gara 18.11.2018), calciatori all'epoca dei fatti della società Asd Turtoro, per violazione art.4, comma 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 de.l C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF per aver preso parte alle gare su indicate, senza averne titolo perché non tesserati e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Iollo Gennaro tre giornate di squalifica; il calciatore Pisaniello Luigi tre giornate di squalifica. Motivi della decisione: il presente procedimento nasce dallo stralcio, conseguente a patteggiamento degli altri incolpati, Armando Turtoro, Armando Pagnotta e ASD Turtoro ai sensi dell'art. 126 CGS. Dagli atti emerge pacificamente che i due calciatori incolpati parteciparono alle gare in epigrafe indicate senza aver conseguito il tesseramento e senza copertura assicurativa. Come da costante giurisprudenza di questo Tribunale, vanno applicate ai predetti calciatori le sanzioni come da richiesta del rappresentante della Procura. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

Applica: a entrambi i calciatori Iollo Gennaro e Pisaniello Luigi tre (3) giornate di squalifica ciascuno. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 210

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.

Proc.10013/333pfi19-20/MDL/gb del 6.02.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Il sig. Iannotta Giuseppe n.14.01.1963, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Marcianise, per rispondere della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 in quanto in occasione della audizione resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, dichiarava mendacemente che le dimissioni del Presidente Gallo Vincenzo avvenute in data 23.09.2019 non era stata convocata alcuna assemblea per l'elezione di un nuovo presidente. Dichiarazione non solo smentita dal sig. Salomone nel corso dell'audizione resa al Collaboratore della Procura Federale ma anche in contrasto con il verbale della delibera del consiglio direttivo datata 7.10.2019 ove risulta non solo che il sig. Iannotta era presente ma che lo stesso provvedeva alla sua sottoscrizione e con la memoria inviata in data 23.01.2020 dove si afferma che in data 7.10.2019 si era provveduto a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente in sostituzione del dimissionario sig. Gallo Vincenzo. Sig. Salomone Cesare – dirigente all'epoca dei fatti dell' U.S. Marcianise, della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, anche in relazione all'art.32, comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione agli artt.7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale, artt.37 comma 1, 39 comma 2, 95 comma 8 delle NOIF e art.4 del Regolamento della L.N.D., per aver sottoscritto in favore della U.S. Marcianise la richiesta di tesseramento in data 9.10.2019 di alcuni calciatori (n.16) in violazione delle suddette norme perché al momento della richiesta di tesseramento non aveva alcun potere di impegnare la società che spettava esclusivamente al Presidente dimissionario sig. Gallo Vincenzo. Infatti il verbale della delibera del consiglio direttivo datata 7 10,.2019 con cui è stato nominato Presidente il sig. Giuseppe Iannotta è stato trasmesso all'ufficio del C.R. Campania solo in data 21.11.2019, dopo la sottoscrizione della richiesta di tesseramento dei calciatori sopra indicati avvenuta in data 9.10.2019. La società U.S. Marcianise, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 C.G.S. art.2 commi 1 e 2 del C.G.S. di quanto ascritto ai propri tesserati.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per il dirigente Salomone Cesare mesi dodici di inibizione; per il Vice Presidente Iannotta Giuseppe la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società U.S. Marcianise € 600,00 di ammenda ed il Tribunale si riservava. Motivi della decisione: prima di esaminare le posizioni dei tesserati deferiti e della società Marcianise, evocata nel presente giudizio disciplinare per responsabilità oggettiva, giova muovere da un breve cenno sul procedimento di abilitazione alla "firma elettronica" funzionale all'invio delle richieste telematiche di tesseramento.

L'abilitazione della firma elettronica avviene invero attraverso il portale web <https://iscrizioni.lnd.it/>, che consente l'accesso all'"Area riservata alle Società" attraverso l'inserimento di una user-name e di una password. La procedura prevede la selezione dei soggetti già censiti e facenti parte dell'organigramma societario cui si intende conferire il potere di firma per i tesseramenti e, successivamente, la formazione di un modulo cartaceo nel quale il soggetto avente legale rappresentanza della società indica il soggetto delegato ed i relativi dati. Tale modulo, firmato in forma autografa sia dal delegante che dal delegato, viene quindi trasmesso al Comitato mediante upload, vale a dire mediante suo caricamento attraverso la stessa interfaccia web. Successivamente a tale operazione, la segreteria del Comitato opera la "validazione" della firma, vale a dire un controllo dell'esistenza (e validità) sia dei dati che delle firme (autografe) richieste sul modulo e procede quindi all'invio di una e-mail recante un codice, denominato TAC che, a sua volta, serve a generare il PIN per l'apposizione della firma elettronica. Quest'ultima, nell'ambito della procedura di invio delle richieste di tesseramento, avviene quindi mediante l'imputazione di tre dati, vale a dire del codice fiscale del soggetto firmatario, del PIN predetto e di una OTP (one time password) vale a dire di una sequenza alfanumerica "monouso" che viene trasmessa dal sistema direttamente al numero di cellulare del soggetto delegato alla firma. Tale firma (caratterizzata dalla c.d. identificazione informatica del firmatario mediante due fattori) è quindi una "firma elettronica avanzata", definita nell'art. 26 del Regolamento eIDAS come una firma elettronica connessa unicamente al firmatario, idonea a identificare il firmatario stesso, creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo e, infine, collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. In particolare, il collegamento univoco del firmatario al dispositivo di generazione dell'OTP è garantito dal controllo che la LND opera sui dati contenuti nel modulo firmato, ivi inclusa la presenza della firma del soggetto avente legale rappresentanza della società e (implicitamente) dell'esistenza in capo ad esso dei relativi poteri. Fatta questa premessa, si rileva che nel caso di specie non appaiono revocabili in dubbio le seguenti circostanze: che, contrariamente a quanto dichiarato dallo Iannotta in sede di audizione dinanzi alla Procura federale il 19/11/2019, successivamente alle dimissioni del precedente presidente Gallo, v'era stata invero una riunione assembleare, ed esattamente in data 7/10/2019; che il verbale di assemblea dell'US Marcianise del 7/10/2019 non fu tempestivamente trasmesso al CR. Il Tribunale, tuttavia, osserva che la procedura informatica di abilitazione alla firma elettronica del sig. Cesare Salomone fu regolarmente portata a termine e ciò sia mediante la validazione da parte del competente ufficio del C.R. e sia mediante l'invio da parte del sistema informatico, a ciò deputato, del codice TAC che consentì al Sig. Salomone di generare il PIN di firma e, quindi, di iniziare e portare a termine la procedura informatica relativa ai tesseramenti. A parere del Tribunale, il rilascio di tali credenziali ha fatto insorgere nel Salomone un affidamento, del tutto incolpevole, circa la regolarità circa della trasmissione, a monte, del verbale di assemblea in virtù del quale lo Iannotta era stato investito dei poteri di rappresentanza dell'U.S. Marcianise. Da tale affidamento in buona fede non può che discendere il proscioglimento disciplinare dell'incolpato in parola. Diversa è invece la posizione dello Iannotta, la cui responsabilità emerge ex actis, ancorché mitigata dalla deduzione difensiva che l'affermazione, poi accertata come non rispondente al vero, fu dovuta a difetto di ricordo, oltre che alla sostanziale irrilevanza di quella stessa dichiarazione in relazione alla fattispecie disciplinare oggetto dell'indagine nel corso della quale essa fu resa. La responsabilità oggettiva dell'US Marcianise consegue all'accertamento della responsabilità dello Iannotta per il comportamento contestato. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

proscioglie da ogni addebito il sig. Cesare Salomone; di ritenere responsabili degli addebiti rispettivamente ascritti il Sig. Giuseppe Iannotta la sanzione di mese uno (1) di inibizione e l'US Marcianise € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 208

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Francesco Mottola, Avv. Ivan Simeone.

Proc.9379/299pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 (Campionato Under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Marsicano Antonio n.2.09.2003, (gara del 5.10.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. agli artt.39 e 43 delle NOIF; perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Marsicano Antonio tre (3) giornate di squalifica. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

il non luogo a procedere in quanto il calciatore Marsicano Antonio da una verifica del sistema informatico AS400 non risulta tesserato per alcuna società. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 208

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.

Proc.9379/299pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 (Campionato Under 17).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cifinelli Giovanniluca n.9.08.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd F.C.Fenix, per la violazione artt.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), nonché agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale anche in relazione all'art.39, 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; per rispondere del tentativo di far giocare il calciatore De Rosa Ciro non tesserato, nel ruolo di portiere nella gara del 5.10.2019 sotto falso nome di Palma Antonio, circostanza non verificatisi per la pronta denuncia all'arbitro da parte dei dirigenti della società Oratorio Don Guanella; e per aver omesso il tesseramento del calciatore Marsicano Antonio, del dirigente Sollazzi Giovanni, l'allenatore privo del titolo abilitativo Buonsenso Pietro e del massaggiatore privo di titolo abilitativo Noce Vincenzo; calciatore: De Rosa Ciro n.20.12.2002 per violazione dell'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, in relazione agli artt.39, 43 commi 1 e 6 e 45; per aver tentato di partecipare alla gara del 5.10.2010 sotto falso nome di Palma Antonio, nonché perché consapevole della fraudolenta trasposizione di persona e del furto di identità di altro giovane calciatore; dirigente accompagnatore: sig. Sollazzi Giovanni (1 gara), della società asd f.c. Fenix, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., ora trasfuso nell'art.4, comma 1 C.G.S. e 2 commi 1 e 2, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1, 6 e 45, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale sebbene non tesserato nella gara del 5.10.2019 in cui si è tentato di far giocare il calciatore De Rosa Ciro, all'epoca dei fatti non tesserato nel ruolo di portiere sotto il falso nome di Palma Antonio; allenatore: sig. Buonsenso Pietro utilizzato dalla società ASD FENIX della violazione di cui all'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale e all'art.38 delle NOIF; per aver svolto funzioni di

allenatore ufficiale, sebbene non tesserato e comunque privo del titolo abilitativo nella gara del 5.10.2019; massaggiatore: sig. Noce Vincenzo, della violazione di cui all'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, anche in relazione agli art.7 comma 1 dello Statuto Federale, 43 delle NOIF; per aver svolto le funzioni di massaggiatore, sebbene non tesserato e comunque privo del titolo abilitativo nella gara del 5.10.2019; La società Asd F.C.Fenix, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 2.03.2020 il difensore della società, chiedeva per tutti i deferiti e per la società l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Cifinelli Giovanniluca la sanzione di otto (8) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); sig. Noce Vincenzo la sanzione di tre (3) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); sig. Buonenso Pietro la sanzione di tre (3) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); sig. Sollazzi Giovanni la sanzione di otto (8) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); sig. De Rosa Ciro la squalifica di sei (6) giornate di gara (s.b. 9 gare ridotte come sopra per rito); la società Asd Fc Fenix la sanzione di euro 400,00 (quattrocento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 600,00 di ammenda e due (2) punti di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Mlele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

per: il Presidente sig. Cifinelli Giovanniluca la sanzione di otto (8) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); sig. Noce Vincenzo la sanzione di tre (3) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); sig. Buonenso Pietro la sanzione di tre (3) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); sig. Sollazzi Giovanni la sanzione di otto (8) mesi di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); sig. De Rosa Ciro la squalifica di sei (6) giornate di gara (s.b. 9 gare ridotte come sopra per rito); la società Asd Fc Fenix la sanzione di euro 400,00 (quattrocento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 600,00 di ammenda e due (2) punti di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 6 marzo 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**